



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422412466

E-Mail : [posta@ordinefarmacistitrevise.it](mailto:posta@ordinefarmacistitrevise.it) – [ordinefarmacistitv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it)

Sito Internet: [www.ordinefarmacistitrevise.it](http://www.ordinefarmacistitrevise.it)

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201600938

### INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 49 del 20/09/2016

**Trasmissione telematica spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:  
Ampliamento alle strutture autorizzate per le spese sostenute dal 1°  
gennaio 2016 e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  
da parte delle stesse**

Rif. Circolari Fofi n.10108 e 10094

L'articolo 3, comma 3 del DLgs 175/2014 prevede che, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche e accreditate con il SSN individuate dalla stessa disposizione, nonché gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, debbano inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Le modalità per la trasmissione telematica di tali dati sono state individuate con DM 31.7.2015 (cfr circolare 2015 riportata in calce).

L'art. 1, comma 949, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha poi esteso tale obbligo anche alle "strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.8.2016 **sono state definite le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, da parte delle suddette strutture autorizzate.**

In particolare, per l'individuazione delle strutture interessate, il DM fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate in ambito regionale di cui:

- all'art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, riferite alle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché agli studi di professionisti sanitari di particolare complessità;
- all'art. 70, comma 2 del D. Lgs. 193/2006, riferite alla **vendita al dettaglio (cioè diretta) dei medicinali veterinari.**

In proposito si rammenta che - in deroga al comma 1 dell'art. 70 (in base al quale la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e nelle parafarmacie) ed a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista- i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di

medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali. Le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31.7.2015 sopra citato.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo** (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31.1.2017), come indicato dal medesimo DM 31.7.2015.

**Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 13 settembre, sono stati individuati gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

In particolare, si evidenzia che l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016 **è stato esteso anche agli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico dei farmaci** ai sensi dell'art. 5 del DL 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal DM 15.7.2004 (ossia, le "parafarmacie").

Le specifiche tecniche e le modalità operative relativa alla trasmissione telematica dei dati in questione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in conformità con le modalità previste dal DM 31.7.2015.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE  
Maria Cama

Si riporta la Circolare Fofi n. 9490/2015:

Si informa che, con il D.M. 31 luglio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del giorno 11 agosto 2015 ed entrato in vigore il 26 agosto 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria delle spese sanitarie da parte delle farmacie pubbliche e private.

Tale obbligo di comunicazione è previsto dall'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n.175/2014. In particolare, al fine dell'elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, la citata disposizione impone alle farmacie, alle altre strutture sanitarie in essa indicate ed agli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate.

Nello specifico, come indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 103408 del 31 luglio 2015, i dati che devono essere trasmessi sono i seguenti:

- a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che effettua la comunicazione;
- c) data del documento fiscale che attesta la spesa;
- d) tipologia della spesa;
- e) importo della spesa o del rimborso;
- f) data del rimborso.

Per ogni scontrino, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni farmacia, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:

- a) Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico);
- b) Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- c) Acquisto di medicinali;
- d) Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- e) Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc);
- f) Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.

Di seguito si riportano le codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito indicate nel decreto:

Nome campo Descrizione

Tipologia di spesa Il Campo assume i seguenti valori:

TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento);

FC = Farmaco, anche omeopatico;

FV = Farmaco per uso veterinario;

PI = protesica e integrativa;

AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;

AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria,

Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna);

AA = Altre spese.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto in esame, l'invio telematico è escluso solo in presenza di specifica opposizione espressa dall'assistito al momento dell'emissione del documento fiscale, opposizione che deve essere annotata su quest'ultimo e conservata.

Il servizio telematico è disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno.

-----